



REGIONE PUGLIA
ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 14 novembre 2000

N. 27 **Reg. deliberazioni**

OGGETTO: Legge regionale "Interventi a favore dei pugliesi nel mondo"

L'anno duemila, il giorno quattordici del mese di novembre, alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza del sig. Mario De Cristofaro

Vice presidenti i sigg. Vito Leonardo Aloisi – Carmine Di Pietrangelo

Consiglieri segretari i sigg. Simone Brizio – Angelo Cera

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio Renato Guaccero
- del Dirigente dell'Ufficio Aula e resocontazione Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ALOISI Vito Leonardo	si		31) MARINOTTI Giuseppe	si	
2) AMODIO Felice	si		32) MARMO Nicola	si	
3) ATTANASIO Tommaso	si		33) MAZZARACCHIO Salvatore	si	
4) BELARDI Raffaele	si		34) MELE Cosimo	si	
5) BRIENZA Giuseppe	si		35) MINCUZZI Mattia	si	
6) BRIZIO Simone	si		36) MINEO Luciano	si	
7) CAMILLI Fabrizio	si		37) ORLANDO Vito	si	
8) CARRIERI Mario	si		38) PALESE Rocco	si	
9) CARROZZO Gaetano	si		39) PELILLO Michele	si	
10) CERA Angelo	si		40) PEPE Pietro	si	
11) COPERTINO Giovanni	si		41) PIROLO Francesco	si	
12) CONGEDO Saverio	si		42) PISICCHIO Alfonsino	si	
13) CRASTOLLA Danilo	si		43) POTI' Vittorio	si	
14) D'AMBROSIO Luigi	si		44) ROLLO Marcello	si	
15) DE CRISTOFARO Mario	si		45) RUOCCO Roberto		si
16) DIPIETRANGELO Carmine	si		46) RUSSO Enzo	si	
17) FITTO Raffaele	si		47) SACCOMANNO Michele	si	
18) FRANZOSO Pietro	si		48) SALINARI Donato	si	
19) FRISULLO Alessandro	si		49) SANNICANDRO Emanuele	si	
20) GRECO Salvatore	si		50) SANTANIELLO Enrico	si	
21) LOIZZO Mario	si		51) SARDELLI Luciano	si	
22) LOPERFIDO Luigi	si		52) SILVESTRI Andrea	si	
23) LOMELO Domenico	si		53) SILVESTRIS Sergio	si	
24) LOSAPPIO Michele	si		54) SINISI Giannicola	si	
25) LOSPINUSO Pietro	si		55) TARQUINIO Lucio	si	
26) MADARO Carlo	si		56) TATO' F. Biagio	si	
27) MAFFIONE Leonardo	si		57) TEDESCO Alberto	si	
28) MAGARELLI Pantaleo	si		58) TUNDO Roberto	si	
29) MANIGLIO Antonio	si		59) VALENTE Giovanni	si	
30) MARINO Leonardo	si		60) VENTRICELLI Michele	si	

A relazione del Signor Presidente, il quale informa l'Assemblea che primo argomento in discussione è il disegno di legge "Interventi a favore dei pugliesi nel mondo".

Dà la parola al relatore, cons. Greco, Presidente della VI Commissione consiliare permanente.

- O M I S S I S -

Segue la discussione generale, durante la quale si registra una breve sostituzione alla Presidenza del Presidente De Cristofaro con il Vice Presidente Aloisi. (Il cons. Maffione si allontana dall'Aula informandone la Segreteria del Consiglio a norma dell'art. 49 del Regolamento interno del Consiglio).

- O M I S S I S -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.
(In sede di esame dell'articolato si registra una breve sostituzione alla Presidenza del Presidente De Cristofaro con il Vice Presidente Dipietrangelo).

- O M I S S I S -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Preso atto della discussione generale;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli:
- A maggioranza di voti, con l'astensione dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, SDI, Partito Rifondazione comunista, Partito dei Comunisti italiani UDEUR e Rinnovamento italiano (sono assenti dall'Aula il Gruppo Verdi e il cons. Madaro), espressi e accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Interventi a favore dei pugliesi nel mondo", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il Presidente della Giunta, Fitto, chiede che la legge di che trattasi venga dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia. Posta ai voti, la richiesta è approvata all'unanimità, con 42 voti favorevoli (sono assenti dall'Aula il Gruppo Verdi e il cons. Madaro).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Mario De Cristofaro)

I VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO

F.to (Vito Leonardo Aloisi – Carmine Dipietrangelo)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Simone Brizio-Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Renato Guaccero)



Consiglio Regionale
della Puglia

LEGGE REGIONALE

“Interventi a favore dei pugliesi nel mondo”

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Puglia riconosce nei pugliesi nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente essenziale della società regionale e una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano e attribuisce ai rapporti con tale componente un valore fondamentale da sostenere e sviluppare.
2. La Regione definisce la sua azione nei confronti dei pugliesi nel mondo attraverso programmi di interventi idonei a favorire il consolidamento e lo sviluppo delle reciproche relazioni e, in particolare, a:
 - a) mantenerne e rafforzarne l'identità culturale, anche attraverso la conservazione del patrimonio linguistico e culturale di origine;
 - b) favorirne l'integrazione e la promozione sociale, economica e culturale nelle società di accoglienza;
 - c) promuovere la diffusione e lo sviluppo dell'associazionismo dei pugliesi nel mondo e sostenerne le relative attività;
 - d) promuovere la valorizzazione dei legami con la terra d'origine, coinvolgendo le istituzioni e la società civile;
 - e) favorire il raccordo con tutti i soggetti pubblici e privati che in Puglia conservano e sviluppano i rapporti con le comunità all'estero;
 - f) attivare e mantenere vivi e interattivi i canali della informazione e della comunicazione anche attraverso l'utilizzo dei moderni strumenti telematici e multimediali;
 - g) promuovere lo studio e la ricerca sul fenomeno dell'emigrazione dalla Puglia;



Consiglio Regionale della Puglia

- h) favorire il reinserimento sociale e produttivo nelle attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali in forma singola o associata e l'accesso alla abitazione dei pugliesi emigrati e loro famiglie che rientrano nella Regione.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo la Regione valorizza in particolare il contributo degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie e delle associazioni attive sul territorio nazionale e all'estero che operano con continuità a favore dei cittadini pugliesi, loro famiglie e discendenti nei Paesi ospitanti.

4. In armonia con gli indirizzi politici nazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini pugliesi all'estero presso i competenti organi statali, l'Unione europea e le organizzazioni internazionali.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, SDI, Partito rifondazione comunista e Partito dei comunisti italiani – sono assenti dall'Aula i Gruppi CDU, Verdi, UDEUR, Rinnovamento italiano e il consigliere Madaro)

Art. 2

(Destinatari degli interventi)

1. Sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge:
 - a) i cittadini di origine pugliese per nascita o residenza, le loro famiglie e i loro discendenti che da almeno cinque anni risiedono stabilmente fuori dal territorio regionale per motivi di lavoro dipendente o autonomo;
 - b) i cittadini di origine pugliese, le loro famiglie e i loro discendenti che eleggono la propria residenza in un Comune della Puglia dopo aver maturato, per motivi di lavoro dipendente o autonomo, una permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi e rientrati nella Regione da non più di due anni;
 - c) le associazioni dei pugliesi nel mondo di cui all'articolo 4.

2. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari, da documenti ufficiali rilasciati dal Comune o da autorità o da enti previdenziali stranieri o italiani ovvero, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.

3. Non sono ritenuti destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte o imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, SDI, Partito rifondazione comunista e Partito dei comunisti italiani – sono assenti dall'Aula i Gruppi CDU, Verdi, UDEUR, Rinnovamento italiano e il consigliere Madaro)



Consiglio Regionale
della Puglia

Art. 3
(Oggetto degli interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione attua, promuove e sostiene anche finanziariamente, nel rispetto della legislazione nazionale in materia:

- a) iniziative in regione e fuori regione dirette a favorire lo sviluppo e il consolidamento dei rapporti e degli scambi sociali, economici, commerciali e culturali fra i pugliesi nel mondo e le loro comunità e la terra d'origine;
- b) iniziative all'estero per promuovere e sviluppare il patrimonio linguistico e culturale italiano e di ogni comunità pugliese, valorizzando le tradizioni popolari, e, in particolare, per la conservazione del patrimonio storico, artistico, sociale, ambientale ed economico della Puglia;
- c) iniziative all'estero volte a favorire l'integrazione e la promozione socio-culturale dei pugliesi nelle società di accoglienza;
- d) interventi di sostegno e tutela dei pugliesi residenti all'estero in particolari condizioni di disagio socio-economico;
- e) programmi per favorire il gemellaggio fra enti locali e istituzioni scolastiche della Puglia e dei Paesi esteri che tradizionalmente ospitano comunità pugliesi, nonché per incrementare gli scambi giovanili e il soggiorno in Puglia di giovani e anziani componenti delle comunità pugliesi nel mondo;
- f) interventi per il riconoscimento, la tutela e la diffusione dell'associazionismo dei pugliesi nel mondo e per il sostegno delle relative attività sociali;
- g) interventi per il reinserimento sociale abitativo e produttivo dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie che rientrano nella Regione;
- h) attività d'informazione e comunicazione sulla realtà economica, sociale, ambientale, storica e culturale della Puglia, sulla legislazione regionale e nazionale concernente i cittadini pugliesi nel mondo, anche attraverso l'organizzazione e/o la partecipazione a eventi culturali e commerciali (mostre, fiere, workshop, ecc.);
- i) interventi per la valorizzazione delle attività di informazione e comunicazione poste in essere dalle associazioni dei pugliesi nel mondo ovvero prodotte all'estero per le comunità pugliesi;
- l) iniziative rivolte particolarmente ai giovani e tendenti a favorire la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione professionale, con interventi finanziari (borse di studio) e/o formativi (stage, partecipazione a master, ecc.);
- m) studi di ricerche sulla storia della emigrazione pugliese, in particolare per far conoscere il fenomeno migratorio alle giovani generazioni.

2. In attuazione dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli interventi di carattere assistenziale in favore degli emigrati pugliesi che rientrano definitivamente sono trasferiti alla competenza dei Comuni ove gli stessi abbiano fissato la propria residenza.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, SDI, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani e Rinnovamento italiano - sono assenti dall'Aula i Gruppi CDU, Verdi, UDEUR, e il consigliere Madaro)



Consiglio Regionale
della Puglia

Art. 4

(Associazioni e Federazioni di pugliesi nel mondo)

1. Agli effetti della presente legge, la Regione Puglia riconosce le Associazioni dei pugliesi nel mondo che ne facciano formale richiesta e che:
 - a) abbiano un numero di associati non inferiore a cinquanta, di cui la maggioranza di origine pugliese;
 - b) abbiano svolto, nei due anni precedenti la data della richiesta, attività documentata in favore delle collettività pugliesi all'estero.
2. Le Associazioni dei giovani pugliesi all'estero, cui aderiscono soggetti di età non superiore a ventotto anni, non sono sottoposte alla limitazione indicata al comma 1, lettera a), purché il numero degli associati di origine pugliese non sia inferiore a dieci.
3. La Regione favorisce, altresì, l'aggregazione su base federativa e regionale delle Associazioni e dei circoli dei pugliesi nel mondo operanti in ambito metropolitano o in aree geopolitiche omogenee.
4. La Regione riconosce, altresì, su loro formale richiesta, le Associazioni, con sede operativa in Puglia, che operino con continuità e specificità da almeno due anni in favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie.
5. Il riconoscimento delle Associazioni e delle Federazioni di Associazioni, di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, viene effettuato, con proprio decreto e previa verifica dei requisiti richiesti, dal Presidente della Giunta regionale.
6. Lo stesso Presidente della Giunta regionale dispone la revoca del riconoscimento, in caso di eventuale successiva perdita dei requisiti o di atteggiamento incompatibile con le finalità della presente legge.
7. Presso la Presidenza della Giunta regionale viene istituito l'Albo delle Associazioni e Federazioni di pugliesi nel mondo regolarmente riconosciute, la cui tenuta è affidata alla struttura organizzativa di cui all'articolo 12.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, SDI, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani e Rinnovamento italiano – sono assenti dall'Aula i Gruppi CDU, Verdi, UDEUR, e il consigliere Madaro)



Consiglio Regionale
della Puglia

Art. 5

(Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali)

1. La Regione, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al Titolo III, per le finalità di agevolare l'esercizio del diritto al voto regionale dispone la corresponsione di un'indennità forfetaria a titolo di rimborso di spese in favore dei cittadini pugliesi residenti all'estero.
2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale e viene determinata dalla Giunta regionale, nei limiti della disponibilità finanziaria, nell'anno di riferimento della consultazione stessa.
3. I Comuni danno comunicazione agli aventi diritto dell'indennità prevista dal presente articolo contestualmente all'invio dei certificati e delle cartoline elettorali.
4. I Comuni erogano l'indennità previa verifica dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.
5. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai Comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, SDI, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani e Rinnovamento italiano – sono assenti dall'Aula i Gruppi CDU, Verdi, UDEUR, e il consigliere Madaro)

Art. 6

(Premio Puglia)

1. La Regione Puglia conferisce annualmente il "Premio Puglia" a cinque cittadini di origine pugliese per nascita o discendenza, stabilmente residenti all'estero, che si siano particolarmente distinti in ogni campo di attività, tenendo alto il nome della Puglia.
2. Il "Premio Puglia", avente valore simbolico, viene assegnato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio generale dei pugliesi del mondo di cui all'articolo 8, su segnalazione di associazioni di pugliesi nel mondo, autorità diplomatiche e consolari, istituzioni pubbliche e private o singole personalità del mondo sociale, economico, scientifico e culturale, italiane o straniere.



Consiglio Regionale della Puglia

3. Il "Premio Puglia" viene consegnato con una cerimonia svolta sul territorio regionale. Le spese per il viaggio e il soggiorno in Puglia degli insigniti, in occasione della consegna, sono a carico della Regione.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, SDI, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani e Rinnovamento italiano – sono assenti dall'Aula i Gruppi CDU, Verdi, UDEUR, e il consigliere Madaro)

TITOLO II

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 7

(Consiglio generale dei pugliesi nel mondo)

1. E' istituito il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo, con funzioni di:
 - a) proposizione e consulenza in ordine ai programmi e agli interventi regionali attuativi della presente legge;
 - b) formulazione di indirizzi del piano annuale degli interventi di cui all'articolo 10 e per l'aggiornamento annuale del relativo programma finanziario;
 - c) proposizione e consulenza in ordine alle problematiche relative alla condizione degli italiani e, in particolare, dei Pugliesi nel mondo e alle relative politiche di settore a livello regionale, nazionale e comunitario.

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
 - a) ventitré rappresentanti dei pugliesi nel mondo designati, su base continentale, dai Presidenti delle Associazioni e Federazioni riconosciute e iscritte all'Albo, di cui all'articolo 4, comma 5, e distinti come segue:
 - otto in rappresentanza dei pugliesi in Europa;
 - sei in rappresentanza dei pugliesi in America del Nord;
 - sei in rappresentanza dei pugliesi in America del Sud;
 - due in rappresentanza dei pugliesi in Australia;
 - uno in rappresentanza dei pugliesi in Africa;
 - b) cinque rappresentanti dei pugliesi nel mondo di età inferiore ai ventotto anni designati, su base continentale, dai Presidenti delle Associazioni dei giovani pugliesi di cui all'articolo 4, comma 2, in rappresentanza di:
 - Europa, America del Nord, America del Sud, Australia e Africa;
 - c) cinque cittadini di origine pugliese stabilmente residenti all'estero designati dal Presidente della Giunta regionale;
 - d) otto rappresentanti designati unitariamente dalle associazioni e/o organizzazioni, con sede in Puglia, che da almeno due anni operano con continuità e specificità sul territorio regionale in favore dei pugliesi nel mondo e loro famiglie;
 - e) il Presidente dell'Unione regionale delle Province pugliesi o suo delegato;



Consiglio Regionale della Puglia

- f) il Presidente della Sezione regionale ANCI o suo delegato;
- g) il Presidente della Sezione regionale UNCEM o suo delegato;
- h) quattro rappresentanti designati, d'intesa fra loro, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- i) quattro rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dagli istituti di patronato e di assistenza sociale per i lavoratori residenti all'estero e delle loro famiglie, operanti a livello nazionale e regionale;
- l) tre esperti nel campo delle politiche migratorie, dello studio dei processi socio-economici connessi alla mobilità umana, della cultura italiana all'estero e/o della informazione e comunicazione, designati dal Presidente della Giunta regionale;
- m) i componenti di origine pugliese il Consiglio generale italiani all'estero;
- n) il direttore regionale dell'INPS o suo delegato;
- o) un rappresentante del Ministero degli esteri.

3. I componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale di norma entro centoventi giorni dal suo insediamento e durano in carica per l'intera legislatura.

4. A tal fine il Presidente della Giunta regionale invia ai soggetti interessati espressa richiesta fissando il termine, non inferiore a trenta giorni per l'Italia e sessanta giorni per l'estero, entro il quale le designazioni devono pervenire.

5. In caso di mancata designazione entro il termine, ovvero di designazioni sulle quali non è stata raggiunta la prevista intesa, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione del Consiglio se sono stati raggiunti i due terzi delle designazioni.

6. Il Consiglio generale si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7. Il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo viene convocato dal Presidente della Giunta regionale e si riunisce di norma almeno una volta l'anno.

8. Le sedute del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo si svolgono di regola nel capoluogo della Regione. Per particolari e motivate esigenze, il Presidente della Giunta regionale può di volta in volta stabilire una diversa sede di svolgimento, anche all'estero.

9. Il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio atto il Segretario del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo fra i dirigenti regionali o i dipendenti di categoria D.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, SDI, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Rinnovamento italiano e UDEUR- sono assenti dall'Aula il Gruppo Verdi e il consigliere Madaro)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 8 (Ufficio di Presidenza)

1. Il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo elegge al suo interno l'Ufficio di Presidenza, cui sono affidati i seguenti compiti:
 - a) formulare proposte, per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale, per il piano annuale degli interventi sulla base delle risorse finanziarie previste dal bilancio regionale;
 - b) proporre iniziative di informazione delle collettività degli emigrati sulla situazione sociale, economica e culturale della Regione;
 - c) formulare proposte per interventi e azioni per lo sviluppo delle associazioni degli emigrati pugliesi all'estero;
 - d) formulare proposte e progetti alla Giunta e al Consiglio regionale attinenti l'emigrazione e le materie a essa connesse.

2. L'Ufficio di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composto da:
 - a) due Vice Presidenti, di cui uno residente all'estero;
 - b) sette membri, di cui almeno due tra rappresentanti dei pugliesi residenti all'estero e almeno uno tra i rappresentanti dei giovani pugliesi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, SDI, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Rinnovamento italiano e UDEUR- sono assenti dall'Aula il Gruppo Verdi e il consigliere Madaro)

Art. 9 (Indennità)

1. Ai componenti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 è riconosciuto il trattamento economico di cui alle leggi regionali 17 luglio 1979, n.42 "Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale" e 12 agosto 1981, n.45 "Norme per il conferimento di consulenze" e eventuali successive integrazioni e modificazioni, per la partecipazione alle sedute e alle attività degli organismi, nonché per la partecipazione a iniziative e a manifestazioni in Italia o all'estero in rappresentanza e per delega del Presidente del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo.

2. Alla suddetta spesa si fa fronte con i fondi stanziati in bilancio al capitolo 0941030.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, SDI, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Rinnovamento italiano e UDEUR- sono assenti dall'Aula il Gruppo Verdi e il consigliere Madaro)



Consiglio Regionale
della Puglia

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 10

(Piano annuale degli interventi in favore dei pugliesi all'estero)

1. Il piano annuale degli interventi in favore dei pugliesi all'estero disciplina unitariamente l'insieme delle attività di rilievo e comprende il programma finanziario e il disciplinare di attuazione.
2. Il dispositivo di piano contiene:
 - a) riferimenti introduttivi di analisi sulla situazione delle comunità pugliesi all'estero;
 - b) la verifica di attività avviate in precedenza da parte di soggetti pugliesi nell'ambito dei programmi di intervento in favore dei pugliesi all'estero;
 - c) la specificazione delle determinazioni programmatiche recate in materia dal Programma regionale di sviluppo;
 - d) le indicazioni di priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi;
 - e) le tipologie di intervento;
 - f) le iniziative e i progetti di interesse regionale, con l'indicazione degli obiettivi specifici, dei contenuti degli interventi e degli eventuali altri soggetti istituzionali o associativi coinvolti.
3. Il programma finanziario contiene:
 - a) l'individuazione delle risorse da impegnare complessivamente;
 - b) le quote da riservare alle iniziative e ai progetti di interesse regionale;
 - c) i criteri di ripartizione delle risorse per tipologie di intervento;
 - d) le quote minime di compartecipazione finanziaria dei soggetti destinatari dei contributi.
4. Il disciplinare di attuazione contiene:
 - a) le modalità e i termini di presentazione delle proposte;
 - b) i criteri di valutazione preventiva degli interventi, di selezione delle proposte e di verifica dei risultati;
 - c) le ipotesi di decadenza;
 - d) le modalità di rendicontazione e di erogazione dei contributi.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, SDI, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Rinascimento italiano e UDEUR- sono assenti dall'Aula il Gruppo Verdi e il consigliere Madaro)



Consiglio Regionale
della Puglia

Art. 11

(Procedure di formazione del piano regionale)

1. La Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi generali espressi dagli organismi di partecipazione di cui ai articoli 7 e 8, approva il piano annuale degli interventi in favore dei pugliesi all'estero entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.
2. Per la realizzazione di progetti di interesse regionale il piano annuale può prevedere forme di collaborazione e coinvolgimento operativo di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro con esperienza documentabile nel settore di intervento a favore delle comunità pugliesi all'estero.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, SDI, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Rinnovamento italiano e UDEUR- sono assenti dall'Aula il Gruppo Verdi e il consigliere Madaro)

Art. 12

(Settore politiche migratorie)

1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Settore politiche migratorie, articolato in Ufficio Emigrazione e Ufficio Immigrazione, cui è affidata la gestione degli interventi previsti dalla presente legge e di quelli di cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n.29 "Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in Puglia".

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, SDI, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Rinnovamento italiano e UDEUR- sono assenti dall'Aula il Gruppo Verdi e il consigliere Madaro)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2000 con i fondi stanziati in bilancio sui capitoli 0941010 e 0941030.



Consiglio Regionale della Puglia

2. Il capitolo 0941015 viene soppresso. Il relativo stanziamento viene assegnato per il 2000 al capitolo 0941010 che assume la seguente declaratoria "Interventi in favore dei pugliesi nel mondo".

3. Per gli anni successivi al 2000 si fa fronte con le rispettive leggi di bilancio.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, SDI, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Rinnovamento italiano e UDEUR- sono assenti dall'Aula il Gruppo Verdi e il consigliere Madaro)

Art. 14 (Abrogazioni)

1. La legge regionale 23 ottobre 1979, n.65 "Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie", la legge regionale 5 luglio 1984, n.33 "Modifica agli artt. 6 e 7 della l.r. 23 ottobre 1979, n.65", la legge regionale 11 maggio 1990, n.25 "Modifica del primo comma dell'art.10 della l.r. 23 ottobre 1979, n.65" e gli articoli 15 e 16 della legge regionale 11 maggio 1990, n.29 "Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in Puglia", sono abrogati, fatte salve le obbligazioni assunte alla data di entrata in vigore della presente legge.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, SDI, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Rinnovamento italiano e UDEUR- sono assenti dall'Aula il Gruppo Verdi e il consigliere Madaro)

Art.15 (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge il piano annuale d'interventi per l'anno 2000, viene approvato dalla Giunta regionale in deroga a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 11, comma 1.

2. Fino alla istituzione del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo previsto dall'articolo 7, le funzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo sono svolte dalla Consulta regionale dell'emigrazione, istituita, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 1979, n.65, con decreti del Presidente della Giunta regionale n.109 del 19 marzo 1996, n.231 del 24 maggio 1996, n.58 del 12 febbraio 1997, n.598 del 27 ottobre 1997 e n.692 del 16 dicembre 1997.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, SDI, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Rinnovamento italiano e UDEUR- sono assenti dall'Aula il Gruppo Verdi e il consigliere Madaro)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Mario De Cristofaro)



Consiglio Regionale
della Puglia

F.to

I VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO
(Vito Leonardo Aloisi – Carmine Dipietrangelo)

F.to

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Simone Brizio – Angelo Cera)

F.to

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Renato Guaccero)